

ORIGINALE



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 in data 18-05-2018

Oggetto: FALLIMENTO MORGANITE.

L'anno duemiladiciotto addi diciotto del mese di Maggio alle ore 11:45 nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE		X
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Porlezza ha stipulato una Convenzione Urbanistica in data 8.6.2001, rep.1177, successivamente aggiornata con atto dell'8 agosto 2008, al fine di disciplinare l'edificazione di un'area urbana, mediante l'esecuzione di due piani attuativi, P.A. 10/1 e P.A. 10/2, per la realizzazione di un complesso immobiliare con destinazione turistico-alberghiera, denominato "Porto Letizia";
- in relazione alle suddette convenzioni, la società Morganite s.r.l. ha assunto, originariamente in solido con altre proprietà e poi a proprio carico, una serie di obblighi, sia di pagamento che di *facere*, nei confronti del Comune;
- con atto in data 8.8.2009, prot.n. 4397 l'Amministrazione Comunale, essendosi verificato l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti, presupposto per l'escussione delle somme garantite, ha proceduto ad intimare alle società che avevano prestato le fidejussioni di versare l'importo oggetto di tali garanzie; con sentenza n. 287 dell'1 giugno 2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Morganite s.r.l. e, conseguentemente, attesa l'entità dell'importo e la complessità della situazione creditoria del Comune nei confronti della fallita, l'Amministrazione ha reputato necessario ed opportuno conferire l'incarico – deliberazione di Giunta Comunale n.222 in data 27-11-2009- per l'assistenza nell'insinuazione al passivo ad un professionista, esperto nella materia, individuato nell'Avv. Monica Iacovello, dello Studio Bonelli Erede Pappalardo di Milano del fallimento Morganite s.r.l.;
- successivamente, essendo venuta a conoscenza del fallimento del Centro Italia Compagnia di Cauzioni e Fideiussioni S.P.A, soggetto fideiubente la garanzia di maggior importo per l'esecuzione delle urbanizzazioni secondarie del complesso, l'Amministrazione ha conferito -con deliberazione di Giunta Comunale n.186 in data 30-9-2009- all'avvocato Iacoviello anche l'incarico per l'assistenza nel giudizio di insinuazione al passivo di detto soggetto, in quanto procedimento collegato a quello avente ad oggetto le obbligazioni principali -di cui alla deliberazione citata n.222/2009-, per non lasciare intentata alcuna azione che potesse pregiudicare le ragioni creditorie del Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 in data 12/01/2010, è stato autorizzato il Sindaco a proporre il giudizio di opposizione allo stato passivo avendo il curatore fallimentare rigettato parzialmente le ragioni creditorie fatte valere dal Comune;
- in data 12 dicembre 2009 è stato notificato al Comune il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal FALLIMENTO della MORGANITE srl(C.F. 02661460127), in persona del curatore fallimentare, avv. Davide Lambicchi, per l'annullamento, previa sospensiva, del citato atto di intimazione emesso dal Comune in data 8.8.2009, prot.n. 4397;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 4-2-2010 è stato autorizzato il Sindaco a chiedere, ai sensi dell'art.10, comma 1 del D.P.R.1199 del 1971, che il ricorso al Capo dello Stato, proposto dal Fallimento della Morganite srl e notificato al Comune in data 12-12-2009 fosse discusso in sede giurisdizionale, conferendo l'incarico per l'assistenza in giudizio davanti al TAR Lombardia , in caso di riassunzione del giudizio da parte del fallimento Morganite srl, all'Avv.Mario Viviani da Milano;
- il TAR per la Lombardia con sentenza in data 27-1-2011 ha accolto il ricorso del Fallimento Morganite srl; pendente il termine per l'impugnazione di detta sentenza, con nota del 12.5.2011, l'arch. Consonni, in qualità di Presidente del comitato dei creditori, sentito il curatore fallimentare e compiuta una "*personale e ponderata valutazione*", ha fatto presente al Comune l'interesse dei creditori a "*promuovere una procedura di risoluzione bonaria in merito a: 1) attuali problematiche tecnico-amministrative-economiche all'attuazione delle convenzioni; 2) "abbandono delle cause in corso"* davanti al giudice amministrativo e a quelli fallimentari;
- il tentativo di conciliazione giudiziale delle controversie in corso tra Comune e Fallimento Morganite srl è stato inoltre sollecitato nel corso del giudizio di opposizione dalla stesso Giudice relatore, dott. Fontana; rebus sic stantibus, il Comune a tutela delle ragioni amministrative e creditorie e, comunque, compiendo ogni azione volta a portare a positiva conclusione le trattative conciliative da più parti sollecitate, con deliberazione di Giunta Comunale n.154/2011, ha autorizzato il Sindaco a stare in giudizio per la proposizione del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato volto all'annullamento della sentenza TAR Lombardia n.856/2011, conferendo a tal fine la procura ad litem all'avv. Mario Viviani da Milano e, con deliberazione di Giunta

Comunale n.59 del 24/05/2012, ha autorizzato il sindaco a procedere nel tentativo di soluzione transattiva giudiziale di tutte le controversie in corso con il fallimento Morganite srl;

Rilevato che:

-il Comune ha sempre dimostrato una persistente volontà conciliativa, avviata dapprima con i necessari approfondimenti del percorso da seguire da parte dei difensori incaricati e proseguita, a seguito di un lavoro assai complesso, con la predisposizione di schemi e bozze di atti, alle quali sono state apportate le continue modifiche richieste;

-nonostante l'impegno profuso dalle parti nel tentativo di soluzione transattiva, stante il considerevole tempo concesso, il giudice del giudizio di opposizione ha definito la causa con Decreto ex artt 98 segg. R.D. 267/1942, decreto con cui è stata accolta, sia pure condizionatamente, l'opposizione, condannando il Fallimento anche al rimborso parziale delle spese;

Valutato in particolare che il citato decreto ha:

- ammesso con riserva il credito per opere di urbanizzazione e contributo di costruzione, riserva che può essere sciolta solo all'esito del processo davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;
- confermato l'ammissione al chirografo del credito relativo alla TARSU per l'anno 2009, senza riconoscimento della prededuzione;
- ammesso il credito relativo al servizio idrico, ma senza riconoscimento della prededuzione e del privilegio;
- ammesso gli interessi dovuti per i crediti prededucibili e/o privilegiati;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, n.52 in data 25.08.2016, con cui, preso atto del citato Decreto ex artt 98 segg. R.D. 267/1942 e del parere del dell'avv. Viviani, difensore del Comune nel giudizio pendente presso la IV Sezione Consiglio di Stato, si è stabilito di “sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso in appello, proponendo un'istanza di prelievo in cui venga evidenziata la necessità di una sollecita decisione proprio alla luce della decisione del giudice fallimentare”

Rilevato, peraltro, che l'avvocato Viviani, con nota in data 22 novembre 2016, prot.n.8945, ha comunicato che il Consiglio di Stato, non tenendo conto dell'istanza di prelievo formulata, ha richiesto la presentazione di una nuova formale domanda di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art.82 CPA, con conseguente necessità di un'ulteriore attività da parte dei legali;

Valutato, inoltre, che, medio tempore, il curatore con nota inviata via Pec in data 18/10/2016 al legale del Comune ha dichiarato di essere stato autorizzato in data 21/07/2016 dal Giudice ad applicare l'art.104, comma ter con conseguente “derelictio” dei beni immobili, siti in Porlezza e facenti parte del complesso “residence Porto Letizia”, ad eccezione di 5 immobili;

Dato atto che, in considerazione della complessità del provvedimento fallimentare e dei suoi risvolti sui procedimenti civili ed amministrativi, il Responsabile del servizio, con determinazione n.367/2016 ha proceduto ad integrare l'impegno di spesa per le prestazioni dei legali per un totale di € 16.000,00 di cui € 10.000,00 per l'avv. Iacoviello ed € 6.000,00 per l'avv. Viviani, secondo i parametri dei disciplinari presentati al momento di conferimento degli incarichi di difesa e che gli stessi sono stati liquidati per l'attività successivamente svolta;

Considerato che:

-dopo l'insediamento, la nuova Amministrazione ha esaminato approfonditamente la situazione con i legali del Comune e i tecnici in modo da ricostruire l'intera complessa vicenda e definire, conseguentemente, le migliori linee di azione per l'Ente;

-da questi due incontri è emersa la necessità di proseguire nei percorsi intrapresi, in particolare nell'accertamento di tutti i tributi sospesi dal fallimento e delle procedure esecutive da intraprendere, nell'attenta valutazione dell'escussione delle fidejussioni sulle opere di urbanizzazione, nella prosecuzione del giudizio davanti al Consiglio di Stato, anche nella prospettiva dello scioglimento della riserva posta dal giudice fallimentare sui crediti del comune, nella richiesta di ampliamento dei poteri della curatrice speciale di

Morganite SRL ex art.78 cpc in modo da avere un "ben definito" rappresentante legale nei rapporti con il Comune, oltre che nella valutazione dell'intervento nelle procedure esecutive intentate da altri;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Rilevato che il presente provvedimento è mero atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D.Lgs267/00;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di dare atto che la vicenda del "fallimento Morganite" non si è conclusa con l'applicazione dell'art.104 e la "derelictio" dei beni da parte della curatela;

-di rilevare, viceversa, come detto provvedimento di "derelictio" dei beni abbia aperto scenari ancora più complessi per la novità del provvedimento e le conseguenze sul piano sia degli aspetti civili, che amministrativi e tributari;

-di ritenere, quindi, ancora fondamentale l'attività dei legali incaricati di assistere il Comune nei giudizi civili ed amministrativi, per l'approfondita conoscenza dagli stessi maturata nei 10 anni di patrocinio;

- di ritenere necessaria, altresì, l'individuazione di un avvocato specializzato nella materia tributaria che possa al meglio seguire gli interessi del comune nella complessa vicenda, sotto il profilo fiscale e tributario;

-di dare, pertanto, direttive agli uffici per la prosecuzione dell'attività da parte degli avvocati Iacoviello e Viviani, in particolare per procedere alla valutazione delle procedure esecutive da intraprendere per la riscossione dei crediti del Comune, nell'attenta valutazione dell'escussione delle fidejussioni sulle opere di urbanizzazione, nella prosecuzione del giudizio davanti al Consiglio di Stato, anche nella prospettiva dello scioglimento della riserva posta dal giudice fallimentare sui crediti del comune, nella richiesta di ampliamento dei poteri della curatrice speciale di Morganite SRL ex art.78 cpc in modo da avere un "ben definito" rappresentante legale nei rapporti con il Comune, oltre che nella valutazione dell'intervento nelle procedure esecutive intentate da altri, mettendo a tal fine a disposizione i seguenti importi:

-Avvocato Iacoviello Euro 12.000,00, al piano finanziario:

- 1.3.2.11.06 (peg 124);

-1.3.2.99.999 (peg 190);

-Avv. Viviani Euro 6.000,00 al piano finanziario 1.3.2.11.06 (peg 124);

- di dare altresì indirizzi agli uffici per individuare un avvocato specializzato nella materia tributaria mettendo a tal fine a disposizione la somma di Euro 12.000 al piano finanziario 1.3.2.99.999 (peg 190);

-di rinviare la decisione in merito prosecuzione del giudizio fallimentare contro CIG in attesa della relazione da parte del legale dell'Ente, in merito alla convenienza ed opportunità;

INDI, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.267/2000.

Deliberazione n. 65 del 18-05-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

ATTO N. 65 DEL 18-05-2018

OGGETTO: FALLIMENTO MORGANITE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 16-10-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 31-10-2018.

Addi, 16-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.